



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 259

della Giunta comunale

Oggetto: ASSUNZIONE IN COMODATO DALLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU' DI SOPRAMONTE DELLE AREE IDENTIFICATE DA PARTE DELLA P.ED. 359, DALLE INTERE PP.FF. 8/1 E 8/2 E DA PARTE DELLA P.F. 1, TUTTE C.C. SOPRAMONTE, DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO A DISCO ORARIO. ATTO DI INDIRIZZO.

Il giorno 05.10.2026 ad ore 08:51 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:	Sindaco	IANESELLI FRANCO
	Vicesindaca	BOZZARELLI ELISABETTA
	Assessora	BAGGIA MONICA
	Assessore	BRUGNARA MICHELE
	Assessora	CASONATO GIULIA
	Assessore	FERNANDEZ ANDREAS
	Assessora	FRIZZERA GIANNA
	Assessore	PEDROTTI ALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 5396/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, a seguito dell'incontro tenutosi con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, nel corso del quale sono state discusse e concordate le relative condizioni contrattuali, la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Sopramonte, con nota prot. n. 386188 del 4 novembre 2025, ha comunicato la propria intenzione di concedere in comodato al Comune le aree individuate catastalmente da parte della p.ed. 359, dalle intere pp. ff. 8/1 e 8/2 e da parte della p.f. 1, tutte C.C. Sopramonte, da destinare a parcheggio pubblico con regolamentazione della sosta;

evidenziato, in particolare, che la Parrocchia, nel comunicare tale disponibilità, ha chiesto al Comune di effettuare alcuni interventi, quali l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, nonché la regolamentazione della sosta mediante disco orario durante le ore diurne;

atteso che il Servizio Tributi e patrimonio – Ufficio Patrimonio ha predisposto uno schema di contratto di comodato sulla base di quanto concordato dall'Amministrazione con la Parrocchia e, con nota prot. n. 177376 di data 7 maggio 2026, ha chiesto al Servizio Gestione strade e fabbricati l'espressione del parere di competenza sulle condizioni contrattuali definite;

richiamata la nota prot. n. 215761 di data 14 maggio 2026 con la quale l'Ufficio Patrimonio ha trasmesso alla Parrocchia lo schema di contratto di comodato;

richiamata inoltre la nota prot. n. 234320 di data 3 giugno 2026, con la quale il Servizio Gestione strade e fabbricati ha espresso parere favorevole all'acquisizione in comodato, a tempo indeterminato, dell'area, fornendo alcune precisazioni da inserire nello schema di contratto in merito agli interventi richiesti dalla Parrocchia;

dato atto che, a seguito di un successivo incontro tra i rappresentanti della Parrocchia e dell'Amministrazione comunale, sono state concordate alcune modifiche e integrazioni allo schema di contratto e che, con nota prot. n. 288548 di data 22 luglio 2026, l'Ufficio Patrimonio ha trasmesso alla Parrocchia il testo definito, chiedendo di confermare quanto concordato;

rilevato che, con nota prot. n. 310758 di data 12 agosto 2026, la Parrocchia ha comunicato l'accettazione delle condizioni contrattuali definite, manifestando la disponibilità a sottoscrivere con il Comune un contratto di comodato avente ad oggetto le aree costituite da parte della p.ed. 359, dalle intere pp. ff. 8/1 e 8/2 e da parte della p.f. 1, tutte in C.C. Sopramonte, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, a titolo precario, ovvero senza determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 del Codice civile, con facoltà per entrambe le parti di recedere con preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla data in cui il recesso deve avere effetto;

ritenuto che le condizioni poste dalla Parrocchia siano adeguate e conformi a quelle previste in altri contratti di comodato stipulati dal Comune in fattispecie analoghe;

considerato inoltre che l'area oggetto del contratto risulta già a servizio della comunità del sobborgo e che la regolamentazione del suo utilizzo si rende necessaria anche per assicurare una migliore gestione degli spazi;

dato atto che non si ravvisa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti sulla convenienza di apportare migliorie a beni di terzi detenuti a qualunque titolo (paragrafo 4.18 dell'Allegato 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), in quanto gli interventi previsti per la predisposizione dell'area a parcheggio regolamentato sono di entità minima, trattandosi sostanzialmente dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale;

vista la planimetria che individua l'area da assumere in comodato dalla Parrocchia, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto quindi opportuno dare indicazione e indirizzo alla Dirigente del Servizio Tributi e patrimonio di procedere all'approvazione e alla sottoscrizione del contratto per l'assunzione in comodato dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Sopramonte dell'area sopra descritta, a tempo indeterminato e alle condizioni sopra indicate;

richiamati l'articolo 9, comma 3 lettera a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti a norma del quale compete alla Giunta comunale indicare gli indirizzi concernenti le operazioni immobiliari e le concessioni di beni immobili di proprietà dell'Amministrazione che siano previste nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione in modo generico e l'art. 12, comma 4-ter lettera b) del medesimo Regolamento, ai sensi del quale compete ai Dirigenti l'assunzione dei provvedimenti a contrarre concernenti operazioni immobiliari aventi ad oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali su beni immobili, nel caso di operazioni non previste negli strumenti di programmazione e non puntualmente definite negli stessi e/o nel P.E.G., subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta comunale dei necessari indirizzi;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trento – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. “(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028, nonché ai sensi dell'art. 9, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di dare indicazione e indirizzo alla Dirigente del Servizio Tributi e patrimonio di procedere all'approvazione e sottoscrizione del contratto per l'assunzione in comodato dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Sopramonte dell'area identificata catastalmente da parte della p.ed. 359, dalle intere pp. ff. 8/1 e 8/2 e da parte della p.f. 1, tutte C.C. Sopramonte, come rappresentata nell'allegata planimetria, Allegato n. 1, che firmato dalla Segretaria generale

forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, da destinare a parcheggio pubblico con sosta regolamentata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e a titolo precario, ovvero senza determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 del Codice civile, con facoltà per entrambe le parti di recedere con preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla data in cui il recesso deve avere effetto;

2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale del Servizio Tributi e patrimonio l'assunzione in comodato dell'area meglio descritta al precedente punto 1. e la sottoscrizione del relativo contratto.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).